



COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11 DEL 12-06-2026

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno **Duemilaventisei**, il giorno **12** del mese di **giugno**, alle ore **18:20**, nella Villa Comunale del Comune suddetto, convocato come da avvisi il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione si è riunito ed all'appello risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	VIDEO	ASSENTI
1	GIORLA ROBERTO	Sindaco	x		
2	EGIDIO PREGONI	Consigliere	x		
3	GIANDOMENICO ALOISI	Consigliere	x		
4	MARIA MONICA AIELLO	Consigliere	x		
5	DAYANA CURCILLO	Consigliere	x		
6	GIUSEPPE MAURO MOLEA	Consigliere	x		
7	MAURIZIO MAZZA	Consigliere	x		
8	SANDRA SICA	Consigliere	x		
9	ANTONIO TRUGLIA	Consigliere	x		
10	ELISABETTA AIELLO DETTA ELISA	Consigliere	x		
11	ILARIA FULCINITI	Consigliere	x		
TOTALE		in carica: 11	11	0	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Vincenzo Prenestini**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **Sig.ra Aiello Maria Monica**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 11-quater del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172/2017 introduce la facoltà per gli enti locali di definizione agevolata delle entrate non rimosse a seguito di ingiunzione fiscale:

“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

ATTESO che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

RITENUTO di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

RITENUTO, di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, allo scopo predisposto dal servizio economico finanziario – ufficio tributi;

PRESO ATTO:

- che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
- del parere favorevole del Revisore del Conto verbale n.2 in data 12-06-2026 avente prot. n. 1902, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), punto 7), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

- 1) LA NARRATIVA** che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90.
- 2) DI APPROVARE** il *“Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali*, il quale si compone di n. V parti, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune;
- 4) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.
- 5) DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all'Albo on line del Comune, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dunque efficace dal momento della sua adozione.



COMUNE DI PALERMITI

PROVINCIA DI CATANZARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI"**, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Palermiti lì, 12-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Prenestini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Aiello Maria Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Elettronico del comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T. U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Palermi,

Ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28/12/2000, N.45

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale presso questo ufficio.

Palermi li, 12-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____(dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in Albo Pretorio)

Palermi li, 12-06-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Vincenzo Prenestini

Comune di PALERMITI

Allegato D.C.C. 11/2026

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	6
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	6
Articolo 4 – Importi dovuti	7
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	8
Articolo 6 – Diniego della definizione	9
Articolo 7 – Sospensione del processo	9
Articolo 8 – Entrata in vigore	9
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 3 – Conciliazione agevolata.....	10
Articolo 4 – Entrata in vigore	11
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	12
Articolo 4 – Entrata in vigore	13
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	14
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	14
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	14
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	14
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	15
Articolo 5 – Entrata in vigore	16

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023² possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti³.

6. Il Comune/CONCESSIONARIO, su istanza del debitore da presentarsi tra il 60° giorno dalla data di *pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente*. comunica,

¹ Lo schema proposto riguarda tutte le entrate comunali, ma il Comune può limitare l'applicazione ad un solo tributo (ad esempio solo per Tarsu, Tares e Tari) o ad una sola entrata patrimoniale (ad esempio solo per le contravvenzioni al Codice della strada), o solo ad alcune delle due categorie.
Inoltre, la definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva**.

² Oppure emessi fino al 31 dicembre 2023, al fine di includere eventuali debiti ancora non prescritti relativi al periodo ante 2000. Il periodo temporale di riferimento è il medesimo previsto per la cd *rottamazione-quinquies* delle entrate erariali dall'art. 1, comma 82, legge n. 199 del 2025

³ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata⁴.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune/CONCESSIONARIO, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune/CONCESSIONARIO mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune/CONCESSIONARIO) entro 20 giorni dalla comunicazione delle pendenze notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30/11/2026 ;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al 30/11/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 30 solare a decorrere dal 2026⁵;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore⁶.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale⁷.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, Il Comune/CONCESSIONARIO indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

⁴ Lo schema di regolamento considera l'esistenza di un solo centro di riferimento per tutte le fattispecie oggetto di definizione agevolata (il Comune, o un affidatario). I riferimenti dovranno essere aggiornati nel caso in cui ci siano diversi centri di responsabilità preposti alla fornitura delle informazioni e alla ricezione delle richieste.

⁵ In alternativa, si ritiene possibile applicare le modalità di rateazione ordinaria già regolamentata dal Comune, oppure, in assenza di regolamentazione comunale, quella prevista dall'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019. Ovviamente, anche la scansione temporale indicata andrà armonizzata

⁶ Il versamento di una prima rata di entità più consistente è opzionale. Inoltre, non esistono impedimenti locali per consentire la compensazione. La previsione è stata qui inserita in analogia alle rottamazioni erariali.

⁷ In alternativa, il tasso di interesse moratorio eventualmente regolamentato dal Comune in applicazione della facoltà di cui all'art. 1, comma 802, legge n. 160/2019.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune/CONCESSIONARIO, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore⁸

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

⁸ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 98 della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune/CONCESSIONARIO relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo⁹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione¹⁰.

⁹ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

¹⁰ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026¹¹.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore¹² entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di PALERMI, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI (*e /o altre entrate tributarie o patrimoniali*).....

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria¹³ in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti¹⁴.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro¹⁵ il 31/10/2026. La domanda, da redigersi su modello

¹¹ Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026. Ovviamente l'ente potrà individuare una diversa data, antecedente alla data di approvazione del regolamento sulla definizione delle liti pendenti.

¹² Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. **Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all’impugnazione di un atto di Ader.** Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

¹³ Risultano definibili anche le controversie relative al CUP pendenti innanzi al giudice tributario. Sul punto si rammenta che diverse Corti di giustizia tributaria si ritengono competenti a decidere le controversie CUP per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Peraltro, la questione circa la giurisdizione competente è stata oggetto di rinvio pregiudiziale innanzi la Corte di Cassazione e la questione è stata attribuita alla Sezioni Unite, competenti per risolvere il conflitto sulla giurisdizione, che dovrà quindi pronunciarsi.

¹⁴ In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss. uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

predisposto dal Comune/Concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani¹⁶.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate¹⁷ entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito¹⁸ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1¹⁹.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione²⁰.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi²¹;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

¹⁵ Occorre fissare un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del regolamento, ovvero dalla data di pubblicazione della stessa sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

¹⁶ O altre possibilità rese possibili dall'utilizzo di tecnologie digitali, come applicazioni accessibili dal sito internet istituzionale dell'ente, che comunque offrano garanzie di tutela della privacy-

¹⁷ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "**depositate**" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.

¹⁸ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

¹⁹ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

²⁰ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

²¹ Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30/11/2026

2. Se l'importo dovuto è superiore a trecento euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, aventi scadenza al 30 o 31 di ogni mese²². La prima rata deve essere versata entro il 30/11/2026²³. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali²⁴ dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30/11/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto²⁵.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda²⁶.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

²² O altre scadenze individuate dall'ente.

²³ Il Comune non è vincolato ad una particolare rateizzazione, che può avere quindi scadenze diverse da quelle proposte; l'ente può comunque rinviare alla rateizzazione disciplinata nei propri regolamenti specifici o in alternativa far riferimento al piano di rateazione previsto nell'art. 1, comma 796, legge n. 160/2019.

²⁴ La maggiorazione di due punti percentuali è quella massima prevista dall'art. 1, comma 802, legge n. 160/2019.

²⁵ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 800, legge n. 160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

²⁶ Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione²⁷.

Articolo 7 – Sospensione del processo²⁸

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti²⁹, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione³⁰.

²⁷ Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale era pendente la controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.

²⁸ Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, legge n. 289/2002.

Come evidenziato nella nota di lettura IFEL che accompagna questo schema di regolamento, la normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 6. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

²⁹ Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

³⁰ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata³¹.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore³² entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi³³, in cui è parte il Comune impositore³⁴, possono essere definite, entro il 31/10/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546³⁵.

³¹ La presente parte disciplina una definizione agevolata delle controversie che comporta la sola riduzione delle sanzioni, sulla falsa riga dell'analoga previsione contenuta nella legge n. 197/2022, che faceva riferimento tanto alla conciliazione agevolata tanto alla definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione. A seguito della possibilità di conciliare anche le controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione alla data del 4 gennaio 2024, prevista dall'art. 4, comma 2-bis, del d.lgs. n. 220/2023, è venuta meno la distinzione tra conciliazione ed accordo transattivo.

³² Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

³³ Questa parte del regolamento, a differenza della definizione delle liti pendenti, ove si fa riferimento a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, contempla solo gli atti impositivi, escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento, le quali avendo come presupposto un atto di accertamento definitivo, difficilmente possono essere oggetto di accordo conciliativo, che presuppone pur sempre della materia concordabile, oltre alla considerazione che tali atti non sono soggetti ad ulteriori sanzioni, salvo l'ipotesi di applicazione della sanzione di cui all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.

³⁴ O il suo concessionario o società in house.

³⁵ Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall'art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2027 il riferimento all'art. 48, d.lgs. n. 546/1992 va sostituito con l'art. 99, d.lgs. n. 175/2024.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori³⁶.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione³⁷.

³⁶ Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 1, comma 207, legge 197/2022. Si ricorda che l'art. 48-ter, d.lgs. 546/1992 prevede che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Ovviamente, il Comune può prevedere liberamente un diverso ammontare di riduzione delle sanzioni. In alternativa è possibile anche graduare la riduzione delle sanzioni a seconda del grado di giudizio in cui si trova la controversia. Ad esempio, sarebbe possibile prevedere che la sanzione prevista dall'art. 48-ter, d.lgs. n. 546/1992 è ulteriormente ridotta ad un ottavo di quella ivi prevista per i vari gradi di giudizio.

³⁷ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali³⁸ (*e/o alle entrate patrimoniali*), sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo³⁹;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione⁴⁰.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30/11/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di diciotto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 30/11/2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza mensile,

³⁸ Per quanto disposto dall'art. 1, comma 109, legge 197/2025, anche in questo caso il regolamento può riguardare i tributi e le entrate patrimoniali.

³⁹ Di cui all'art. 1, comma 792, legge 160/2019.

⁴⁰ Nell'ipotesi degli accertamenti esecutivi.

sono dovuti gli interessi legali⁴¹. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602⁴².

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter⁴³, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.⁴⁴

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁴⁵.

⁴¹ Come per le altre forme di definizione agevolata il Comune può prevedere autonomamente il piano di rateizzazione come pure il tasso di interesse, che comunque non può superare il 2% del tasso di interesse legale.

⁴² Il che costituisce un ulteriore beneficio della definizione agevolata.

⁴³ Si ricorda che in caso di rateazione degli importi dovuti sulla base di un accertamento con adesione, accordo di mediazione o conciliazione giudiziale trova applicazione l'art. 15-ter, d.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che "il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta".

⁴⁴ E quindi il *dies a quo* coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).

⁴⁵ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a l'IMU, TASI, CUP e altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente ⁴⁶

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi⁴⁷ nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata⁴⁸

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune/Concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31/10/2026 ⁴⁹

⁴⁶ Ovviamente è possibile prevede forme di definizione agevolata anche per l'IMU, il CUP e le altre entrate patrimoniali, cumulativamente o singolarmente. Per l'IMU si pone il problema della possibilità del Comune di prevedere forme di definizione agevolata per la quota di competenza statale, che comunque sarebbe acquisita direttamente dallo Stato, in quanto questo tipo di definizione presuppone un adempimento spontaneo, al pari di un ravvedimento operoso.

⁴⁷ È possibile prevedere anche il solo pagamento degli interessi legali, come è pure possibile prevedere l'applicazione di sanzioni minime, sempre considerando che la definizione deve essere più "conveniente" per il debitore rispetto a quanto dovuto con il ravvedimento operoso.

⁴⁸ Il Comune potrebbe prevedere anche una data fissa per il versamento dell'IMU, la cui quantificazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, mentre per la TARI ed il CUP l'importo da versare deve essere necessariamente determinato dall'ente.

⁴⁹ Il termine deve scadere in data successiva al sessantesimo giorno di pubblicazione del regolamento sul sito *internet* istituzionale dell'ente.

apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune/Concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il Comune/Concessionario entro il 20/11/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30/11/2026;

b) ovvero, nel caso di importi superiori ad euro trecento, versamento nel numero massimo di dodici rate mensili⁵⁰, la prima di importo pari al 10% di quello dovuto per la prima annualità⁵¹ oggetto di definizione, con scadenza al 30/11/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno 30 di ogni mese;⁵²

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore⁵³.

3 Nel caso delle entrate di all'articolo 1 della presente Parte V, l'importo è quello indicato dal richiedente nel modello di richiesta e il numero di rate con le relative scadenze è quello riportato nel modello stesso quale scelta del richiedente basata sulle opzioni proposte in conformità con i criteri di cui al comma 2.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale⁵⁴.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune/Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso,

⁵⁰ La rateizzazione può essere calibrata anche rispetto al numero di annualità oggetto di definizione agevolata.

⁵¹ La necessità di prevedere entro il primo anno il pagamento dell'annualità più vecchia è motivata dal fatto che in caso di successivo mancato pagamento delle rate, la mancata definizione non riapre i termini decadenziali di accertamento previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.

⁵² La rateazione deve essere distinta per ognuna delle entrate oggetto di definizione agevolata.

⁵³ Opzionale.

⁵⁴ In alternativa, il tasso di interesse moratorio regolamentato dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 802, legge n. 160/2019.

relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali⁵⁵.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁵⁶.

⁵⁵ Con riferimento alle entrate patrimoniali.

⁵⁶ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.